

Versione: luglio 2022

Fondo Energie Rinnovabili (FER)

- Da gennaio 2021 tutte le tipologie di impianto potranno richiedere un contributo unico alla costruzione.
- Da settembre 2021 non vi sono più limitazioni inerenti la potenza dell'impianto.
- La domanda preliminare deve essere inoltrata prima **dell'inizio dei lavori**.
- Gli impianti che beneficiano del **sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI) a livello federale non possono** ottenere gli incentivi cantonali né possono farvi capo rinunciando a quella federale.
- **Avranno ancora accesso alla RIC-TI unicamente gli impianti ai quali l'UEn ha rilasciato una promessa preliminare positiva prima del 31 dicembre 2020.**

Fotovoltaico

	 Contributo cantonale		 Contributo federale
	Tariffa	Osservazioni	Durata
Senza limitazione di potenza	CONTRIBUTO UNICO: Importo massimo: fr. 250'000.- Il contributo unico è calcolato in base alle tariffe definite dalla remunerazione unica a livello federale (RU-CH) <ul style="list-style-type: none"> • Impianti messi in esercizio entro il 30.03.2022: 1/3 della RU-CH. • Impianti messi in esercizio dal 01.04.2022: <ul style="list-style-type: none"> ○ impianti di potenza nominale fino a 30 kW: 50% della RU-CH; ○ impianti di potenza nominale superiore a 30 kW: 50% della RU-CH fino a 30 kW di potenza nominale a cui si somma 1/3 della RU-CH per la restante potenza nominale dell'impianto. Circa il 10% dei costi di investimento di un impianto standard	<ul style="list-style-type: none"> • L'energia immessa in rete e i relativi certificati devono essere venduti ad AET 	Il CU è erogato subito dopo la crescita in giudicato della decisione finale
			Cumulabile al FER RIMUNERAZIONE UNICA FEDERALE circa 20% dei costi di investimento

Eolico- Geotermia – Biomassa – Idroelettrico

	 Contributo cantonale		 Contributo federale
	Tariffa	Osservazioni	Durata
Senza limitazione di potenza	CONTRIBUTO UNICO del 20% Importo massimo: fr.500'000.- Il contributo unico è calcolato in base alle tariffe definite dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI) a livello federale	<ul style="list-style-type: none"> • L'energia immessa in rete e i relativi certificati devono essere venduti ad AET • Gli impianti che beneficiano o che beneficeranno della SRI federale non possono ottenere il contributo unico cantonale, né possono farvi capo rinunciando alla SRI federale. 	Il CU è erogato subito dopo la crescita in giudicato della decisione finale
			Cumulabile al FER NON cumulabile con la SRI

Modalità di pagamento

Impianti che hanno ottenuto il CU

1. Se tutte le condizioni sono rispettate, **il contributo unico viene versato dal Cantone** successivamente all'avvenuto annuncio di messa in esercizio dell'impianto e dopo la crescita in giudicato della decisione.
2. **La remunerazione dell'energia e dei certificati** è definita annualmente da AET sulla base dell'indice della borsa elettrica svizzera Swissx e sul valore dei certificati che AET stabilirà orientandosi ai prezzi di mercato reperibili.
A titolo informativo, sul sito internet www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/fondo-energie-rinnovabili-fer/fondo-energie-rinnovabili-fer/tariffe-energia/ è pubblicato uno storico delle tariffe precedenti. Il pagamento da parte di AET avviene con cadenza annuale successivamente alla registrazione da parte del gestore di rete dei dati di produzione nel sistema svizzero delle GO di Pronovo (prima Swissgrid), indicativamente nel mese di maggio.
3. **La lettura dei contatori e la registrazione dei dati di produzione sono di competenza dalla azienda di distribuzione locale.**

Fondo Energie Rinnovabili (FER)**Impianti a beneficio della RIC**

- 1. Per gli impianti al beneficio della RIC-TI vengono mantenute le stesse condizioni attuali così come indicate nella decisione di messa in esercizio.**
- 2. Se tutte le condizioni sono rispettate, il Cantone inizia a remunerare l'energia prodotta in base ai dati di produzione registrati da parte del gestore di rete locale nel sistema svizzero delle GO di Pronovo (prima Swissgrid).**
Sono possibili pagamenti trimestrali, semestrali o annuali in base alle indicazioni fornite dall'azienda di distribuzione locale nel formulario FO. Eventuali mesi mancanti dovuti a registrazioni tardive o errate verranno retribuiti entro fine marzo dopo il controllo annuale. Nel mese di aprile sarà spedito un resoconto annuale.
- 3. Per gli impianti con una potenza superiore o uguale a 30 kWp vige l'obbligo d'installare dei contatori con misura della curva di carico e telelettura. Se tutte le condizioni sono rispettate, il Cantone inizia a remunerare l'energia immessa in rete in base ai dati di produzione registrati da parte del gestore di rete locale nel sistema svizzero delle GO Pronovo (prima Swissgrid). I pagamenti avvengono trimestrali, eventuali mesi mancanti dovuti a registrazioni tardive o errate verranno retribuiti entro fine marzo dopo il controllo annuale. Nel mese di aprile sarà spedito il resoconto annuale.**
- 4. Gli impianti al beneficio della RIC-TI non possono essere ampliati!**